



Comune di Palmi

Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORDINANZA Nr. 255 del 30/12/2019

Prot. N 30344 del 30/12/2019

**Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO FUOCHI D'ARTIFICIO E/O ARTIFIZI
ESPLODENTI CAPODANNO 2019/2020**

IL SINDACO

Rilevato che:

con l'avvicinarsi delle festività natalizie aumenta in maniera esponenziale tale deprecabile usanza dei "botti" che vengono esplosi nei luoghi pubblici e per lo più da minori che sfuggono al controllo dei genitori; spesso si tratta di prodotti artigianali che non rispettano le norme di sicurezza;

malgrado le campagne di sensibilizzazione degli ultimi anni, ancora molti sono gli accessi in Ospedale per danni conseguenti all'utilizzo di questi prodotti, quali traumi, lesioni da scoppio, ustioni, danni oculari. Gli accessi ai Pronto Soccorso in età pediatrica rappresentano circa 1/3 di tutti gli accessi per danni conseguenti ad utilizzo di fuochi d'artificio e sono nettamente più frequenti nel sesso maschile;

tutti gli animali, compresi quelli che vivono insieme a noi, nelle nostre case, come animali d'affezione, soffrono e si spaventano se anche a non breve distanza da loro esplose un petardo, o in occasione di uno spettacolo pirotecnico e che pertanto devono essere tutelati;

numerosi giocattoli pirici, secondo la costante giurisprudenza, sono considerati, ai fini della applicabilità dell'art. 678 C.P., materie esplodenti;

l'allegato "A" al R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e ss.ms.ii. (v. D.M. 04 aprile 1973 e D.M. 8.8.2002 etc.) ha ritenuto classificabili tra i prodotti esplodenti gli artifici pirotecnici, costituiti da sostanze tali da permettere l'esplosione dell'artificio per urto, per sfregamento e/o per accensione;

il D.M. 09 agosto 2011 ha ridisegnato la classificazione degli artifici, stabilendo che il dettagliante deve attenzione ai manufatti scoppianti, crepitanti o fischianti del tipo "petardo" e quelli del tipo "razzo", verificando la reale categoria di appartenenza avvalendosi del fabbricante o dell'importatore, che sono i soli soggetti in possesso delle schede tecniche e che possono individuare la giusta categoria (che può essere IV, V - gruppo "C", V - gruppo "D");

i "giochi pirici", ancorché ammessi dalla legislazione amministrativa alla minuta vendita (comunque nel rispetto della legislazione speciale innanzi richiamata) spesso trovano, nella pratica quotidiana e con frequenza generalizzata, un uso improprio da parte degli acquirenti;

tali acquirenti, soprattutto utilizzando i giochi pirici in luoghi pubblici, arrecano gravi molestie ai passanti ed in particolare alle utenze deboli, costretti a subire rumori deflagranti, spesso agendo con arroganza;

il potere sindacale di Ordinanza contingibile e urgente, previsto dall'[articolo 54 del T.U.E.L.](#), al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, ricorre proprio nelle di situazioni di oggettivo pericolo per la privata e/o la pubblica incolumità ma anche nella tutela del benessere animale, come nel caso di specie;

il ricorso a tale rimedio straordinario sussidiario risulta inevitabile per l'accertata insufficienza, agli effetti del conseguimento del fine perseguito, dei mezzi giuridici ordinari messi a disposizione dall'ordinamento ([Consiglio di Stato 2109/2007](#));

Richiamata la comunicazione preventiva inviata alla Prefettura di Reggio Calabria prot.30343 del 30.12.2019;

VISTI

- Il T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.31, n. 773 ed il relativo Regolamento di esecuzione R.D. 06.05.40, n. 635;
- Il D.M. 08.08.1972 ed il Decreto 01.02.1982 (G.U. n. 98 del 09.04.1982);
- La Legge 07.12.1984, n.818 e l'art. 678 del Codice Penale;
- Il D.lgs. 02.01.1997, n.7;
- L'art.54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Il D.lgs 04 aprile 2010, n.58;
- Il Codice Penale;
- Le Circolari del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed in particolare la n.557/PAS.17295-XV.H.8 del 5 dicembre 2008;
- **CIRCOLARE 557/PAS.15551/XV.H.MASS del 06 settembre 2011**
- Il D.M. 09 agosto 2011;
- Il Regolamento di Polizia Urbana vigente;

ORDINA

1. E' PROIBITO UTILIZZARE articoli pirotecnici di qualsiasi categoria, ad eccezione dei fuochi d'artificio di piccole dimensioni non detonanti e privi di effetti dirimpenti come ad esempio: piccole girandole, fontane, bengala, vulcani ecc., in luoghi e spazi aperti o prospicienti strade, piazze, giardini e parchi pubblici in tutto l'ambito urbano della città.
2. Eventuali eventi e spettacoli che prevedono l'uso di articoli pirotecnici e fuochi d'artificio dovranno essere preventivamente autorizzati.

AVVISA E RAMMENTA

La vendita ai minori di 14 anni di qualsiasi prodotto pirotecnico è assolutamente vietata (compresi quelli di "libera vendita" sopra indicati). Il commerciante che si renderà responsabile della vendita a minori sarà denunciato ai sensi dell'art.55 del T.U.L.P.S. e dell'art.678 del codice penale e il materiale esplodente sarà sequestrato.

I Fuochi sprovvisti di etichetta e di marcatura "CE", per ciò solo, sono illegali e devono essere immediatamente denunciati.

SANZIONI

Accendere fuochi d'artificio o provocare esplosioni in luogo pubblico è un reato punito dall'art.57 co.2 del T.U.L.P.S. e dall'art.703 del codice penale. I contravventori saranno segnalati all'Autorità Giudiziaria competente ed il materiale pirico sarà sequestrato.

INFORMA

Responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto di Reggio Calabria entro giorni 30 ovvero al T.A.R. della Regione Calabria entro il termine di giorni 60 dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

La presente Ordinanza sarà resa pubblica mediante affissione all'Albo, manifesti murali, pubblicazione sui siti internet istituzionali (Comune e Polizia Locale), notifica agli organi e soggetti interessati;

Il Sindaco

- *Avv. Giuseppe Ranuccio* -